

FAQ - DOMANDE FREQUENTI

<p>Il verbale di contestazione di una violazione amministrativa deve essere notificato all'interessato entro che termini?</p>	<p>L'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione debbano essere notificati all'interessato residente in Italia entro il termine di 90 giorni e, se residente all'estero, entro il termine di 360 giorni dall'accertamento.</p>
<p>La notificazione di un verbale di accertamento di violazione amministrativa può essere effettuata anche da un soggetto che non ha direttamente accertato la violazione?</p>	<p>Sì, la notificazione degli estremi di una violazione amministrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. 24/11/1981, n. 689, può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.</p>
<p>A mio figlio minore è stata contestata una violazione amministrativa: è corretto?</p>	<p>No, ai sensi dell'art. 2 della L. 24/11/1981, n. 689, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento della commissione del fatto, non aveva compiuto i 18 anni.</p>
<p>Ho ricevuto la notificazione di un verbale di violazione amministrativa in qualità di proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione: non essendo io alla guida del veicolo è corretto?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 1, della L. 24/11/1981, n. 689, il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Ciò vale anche se l'autore della violazione non è stato identificato.</p>
<p>Sono un maestro di sci ed ho ricevuto una notificazione di un verbale per una violazione commessa da un allievo che accompagnavo: è corretto che il verbale sia stato notificato, oltre che all'allievo, anche a me e che mi venga richiesto il pagamento della sanzione?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della L. 24/11/1981, n. 689, se la violazione è commessa da persona capace di intendere e volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.</p>
<p>Essendo due soci amministratori di una società abbiamo ricevuto due ordinanze-ingiunzioni con le quali ci vengono irrogate delle sanzioni amministrative di cui alla L. 24/11/1981, n. 689: devono essere pagate entrambe?</p>	<p>Nella fattispecie è stato ravvisato un concorso di persone nella commissione delle violazioni, ai sensi dell'art. 5 della L. 24/11/1981, n. 689, pertanto le sanzioni devono essere pagate da entrambi.</p>
<p>Come viene determinato l'importo della sanzione in misura ridotta relativamente ad una violazione amministrativa ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689?</p>	<p>L'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento.</p>

<p>Ho ricevuto la notificazione di un verbale di accertamento di violazione amministrativa in materia di inquinamento delle acque. Nel verbale, però, non è prevista la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689: come posso fare per pagare la sanzione?</p>	<p>Per la violazione in questione non è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione: sarà l'autorità competente alla quale l'organo accertatore invierà il rapporto ai sensi dell'art. 17 della L. 24/11/1981, n. 689 a determinare la sanzione fra il minimo ed il massimo edittale, tenendo in considerazione i criteri previsti dall'art. 11 della L. 24/11/1981, n. 689. Avverso il verbale potrà essere in ogni caso presentato uno scritto difensivo ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689.</p>
<p>E' ammesso il pagamento rateale della sanzione in misura ridotta prevista dall'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689?</p>	<p>No, il pagamento in misura ridotta della sanzione deve essere effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, non essendo ammessa la rateizzazione del relativo importo.</p>
<p>In caso di pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 è possibile chiedere la restituzione dell'importo e presentare uno scritto difensivo?</p>	<p>No, il pagamento in misura ridotta effettuato nei termini di cui all'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 estingue il procedimento sanzionatorio amministrativo.</p>
<p>L'autorità competente territorialmente ad esaminare lo scritto difensivo ex art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 qual è?</p>	<p>L'autorità competente territorialmente è quella del luogo in cui è stata commessa la violazione.</p>
<p>Entro quanto tempo è possibile presentare uno scritto difensivo al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, avverso un verbale di accertamento di una violazione amministrativa e con quali modalità? Sono residente all'estero.</p>	<p>Lo scritto difensivo dovrà essere presentato al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, presso la sede struttura organizzativa Sanzioni amministrative (via Ollietti 3 – Aosta), entro 30 giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, anche per i residenti all'estero, con le seguenti modalità: a mano, a mezzo raccomandata A/R, a mezzo fax oppure a mezzo pec.</p>
<p>Negli scritti difensivi ex art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 è possibile richiedere di essere auditi dall'autorità competente per illustrare meglio le motivazioni del ricorso?</p>	<p>Sì, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere rapporto scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.</p>
<p>A seguito di presentazione di uno scritto difensivo ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 l'esito verrà comunicato all'interessato?</p>	<p>Sì, a seguito di presentazione di uno scritto difensivo avverso un verbale di accertamento di violazione amministrativa l'esito verrà comunicato mediante la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, in caso di rigetto del ricorso, o mediante la trasmissione dell'ordinanza di archiviazione del verbale in caso di accoglimento.</p>
<p>In caso di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 e di loro rigetto, la sanzione ingiunta sarà superiore o inferiore a quella indicata nel verbale di contestazione avverso il quale ho presentato ricorso?</p>	<p>La sanzione verrà determinata fra il minimo ed il massimo edittale previsti per la fattispecie contestata, secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 24/11/1981, n. 689, mentre il pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo.</p>

<p>In caso di presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689, al Presidente della Regione, anche nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie, nei trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento di violazione amministrativa, è necessario comunque provvedere al pagamento in misura ridotta della sanzione, ai sensi dell'art. 16 della stessa legge, nel termine dei 60 giorni dalla notificazione?</p>	<p>No, il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista nel verbale è alternativo alla presentazione dello scritto difensivo: in caso di sua presentazione occorrerà attendere l'esito.</p>
<p>Quali sono i criteri seguiti dall'autorità competente al fine della determinazione della sanzione fra il minimo ed il massimo edittale?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 11 della L. 24/11/1981, n. 689, i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative sono: la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche.</p>
<p>Qualora successivamente al pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689 venisse notificata per la medesima infrazione un'ordinanza-ingiunzione sarebbe possibile richiedere l'annullamento della stessa?</p>	<p>Sì, occorrerà presentare un'istanza di annullamento ed allegarvi idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione nei termini di legge.</p>
<p>Ho ricevuto un'ordinanza-ingiunzione in qualità di legale rappresentante di una società in nome collettivo e la stessa ordinanza è stata notificata alla società: è corretto? La sanzione deve essere pagata da entrambi?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L. 24/11/1981, n. 689, se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta. Il pagamento, pertanto, dovrà essere effettuato da uno o dall'altro soggetto in via alternativa.</p>
<p>A seguito del ricevimento dell'ordinanza-ingiunzione è ancora ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ex art. 16 della L. 24/11/1981, n. 689?</p>	<p>No, il pagamento in misura ridotta potrà essere effettuato solamente nel termine dei 60 giorni dalla notificazione della violazione. Trascorsi tali termini occorrerà provvedere al pagamento della sanzione che verrà irrogata in sede di ordinanza-ingiunzione.</p>
<p>E' ammesso il pagamento rateale della sanzione irrogata con ordinanza-ingiunzione riguardante le violazioni amministrative ex L. 24/11/1981, n. 689?</p>	<p>L'art. 26 della L. 24/11/1981, n. 689 prevede che l'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria possa disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale della sanzione. A tal fine dovrà essere presentata un'istanza corredata da idonea documentazione attestante le condizioni disagiate.</p>

<p>Avverso un'ordinanza-ingiunzione è possibile ricorrere all'autorità giudiziaria?</p>	<p>Sì, avverso un'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammessa la presentazione di opposizione al Giudice di Pace territorialmente competente. L'opposizione si propone al Tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione in materia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; - di previdenza e assistenza obbligatoria; - urbanistica ed edilizia; - di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; - di igiene degli alimenti e delle bevande; - di società e di intermediari finanziari; - tributaria e valutaria. <p>L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a Euro 15.493; - quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.493; - quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, solo o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per alcune normative.
<p>Il Giudice di Pace competente territorialmente per la Regione Valle d'Aosta dinnanzi al quale è possibile opporre un'ordinanza-ingiunzione ex L. 24/11/1981, n. 689 ha sede ad Aosta?</p>	<p>Sì, il Giudice di Pace competente territorialmente per le violazioni amministrative commesse in Valle d'Aosta, per le quali è stata notificata ordinanza-ingiunzione ex art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689, è quello di Aosta, avente sede in Regione Borgnalle 10.</p>
<p>Ho ricevuto un'ordinanza di archiviazione di un verbale di accertamento di violazione amministrativa: è stata inviata all'organo accertatore?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 18 della L. 24/11/1981, n. 689 l'ordinanza di archiviazione deve essere comunicata integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.</p>
<p>Ho ricevuto un'ordinanza-ingiunzione a carico di mio marito, ma è deceduto lo scorso mese: devo provvedere al pagamento della sanzione in quanto erede?</p>	<p>No, ai sensi dell'art. 7 della L. 24/11/1981, n. 689, le sanzioni amministrative non sono trasmissibili agli eredi.</p>
<p>Qual è il termine previsto per la conclusione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 28 della L. 24/11/1981, n. 689, il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.</p>
<p>Nell'ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo sono stati posti sotto sequestro ex art. 19 della L. 24/11/1981, n. 689 dei beni mobili: è possibile presentare opposizione?</p>	<p>Sì. Avverso un sequestro amministrativo ex art. 19 della L. 24/11/1981, n. 689 è possibile, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità competente ad esaminare gli scritti difensivi ex art. 18 della stessa legge, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione.</p>

<p>Nell'ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo nei confronti di un terzo è stata sequestrata amministrativamente un'attrezzatura di mia proprietà detenuta senza regolare autorizzazione: essendo io terzo nella commissione della violazione potrò richiedere ed ottenerne la restituzione o il bene sarà in ogni caso confiscato?</p>	<p>Ai sensi dell'art. 20 della L. 24/11/1981, n. 689 è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa. Dunque il proprietario del bene sottoposto a sequestro potrà chiedere e ottenere la restituzione a tali condizioni.</p>
<p>Avverso un'ordinanza con la quale il Presidente della Regione ha disposto la confisca di alcuni beni mobili è possibile presentare opposizione all'autorità giudiziaria? Entro quale termine?</p>	<p>Sì, avverso l'ordinanza di confisca emessa ai sensi dell'art. 20 della L. 24/11/1981, n. 689 è ammessa la presentazione di opposizione al Tribunale di Aosta entro 30 giorni dalla notificazione della stessa.</p>
<p>L'esecuzione dell'ordinanza di confisca e distruzione di beni sequestrati ai sensi dell'art. 19 della L. 24/11/1981, n. 689 nell'ambito di un procedimento sanzionatorio amministrativo da chi verrà curata?</p>	<p>Il Presidente della Regione con l'ordinanza che disporrà la confisca ai sensi dell'art. 20 della L. 24/11/1981, n. 689 e la distruzione dei beni confiscati delegherà per l'esecuzione l'organo accertatore che ha provveduto al sequestro.</p>
<p>Avverso una cartella di pagamento relativa ad una violazione amministrativa ex L. 24/11/1981, n. 689, a quale autorità è possibile proporre opposizione in caso di mancata notifica degli atti presupposti?</p>	<p>Avverso una cartella pagamento relativa ad una violazione amministrativa ex L. 24/11/1981, n. 689, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è ammesso il ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente.</p>
<p>Avverso una cartella di pagamento a quale Autorità giudiziaria è possibile presentare opposizione, nel caso in cui siano già stati presentati scritti difensivi avverso il verbale di contestazione ed opposizione al Giudice di Pace avverso l'ordinanza-ingiunzione?</p>	<p>Avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative ex L. 24/11/1981, n. 689, qualora siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, si potrà presentare opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c.</p>
<p>Ho ricevuto una cartella di pagamento relativa ad una violazione amministrativa ex L. 24/11/1981, n. 689: posso richiedere al Presidente della Regione il pagamento rateale dell'importo dovuto?</p>	<p>No, l'eventuale istanza di pagamento rateale dell'importo indicato nella cartella di pagamento dovrà essere trasmessa all'Agente della Riscossione che ha provveduto all'invio della cartella stessa.</p>